

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DI C.C. N. 22 DEL 09.04.2003**



# REGOLAMENTO

PER

L'ARREDO URBANO

e per opere costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili  
al servizio di edifici esistenti (barbecue, gazebo, pergolati e cassette  
in legno da giardino)

## INDICE

- Capo I *Indicazioni per interventi su facciate di edifici nel Centro Storico.*
- Art. 1 Interventi soggetti ad autorizzazione o a denuncia di inizio attività
  - Art. 2 Nulla osta Soprintendenza per interventi su edifici vincolati
  - Art. 3 Comunicazione in carta semplice per interventi di ripresa
  - Art. 4 Classificazione degli interventi
  - Art. 5 Interventi di tipo A – Restauro
  - Art. 6 Interventi di tipo B – Conservazione
  - Art. 7 Interventi di tipo C – Mantenimento paramenti in cotto-laterizio a vista
  - Art. 8 Interventi di tipo D – Tinte composte
  - Art. 9 Nuovi interventi
- Capo II *Indicazioni per l'affissione di elementi su edifici ricadenti in aree "A1 e A2" e nelle aree a vincolo ambientale (ex legge 431/85).*
- Art. 1 Generalità
  - Art. 2 Disciplina generale
  - Art. 3 Autorizzazione
  - Art. 4 Insegne
  - Art. 5 Tende
  - Art. 6 Infissi
  - Art. 7 Norme generali
  - Art. 8 Conservazione
  - Art. 9 Divieti di installazione
- Capo III *Indicazioni sugli elementi di sistemazione degli spazi e delle aree pubbliche.*
- Art. 1 Generalità
  - Art. 2 Caratteristiche degli elementi
  - Art. 3 Dimensionamento ed inserimento nel contesto
  - Art. 4 Conservazione. Obblighi di manutenzione
- Capo IV *Indicazioni sugli elementi che delimitano l'occupazione di spazi pubblici per attività commerciali.*
- Art. 1 Generalità
  - Art. 2 Caratteri delle attività commerciali stagionali
  - Art. 3 Elementi di copertura
  - Art. 4 Pavimentazioni
  - Art. 5 Protezioni laterali
  - Art. 6 Modalità complementari
- Capo V *Mobilità pedonale e barriere architettoniche: indicazioni per la percorribilità pedonale e la fruizione degli spazi pubblici.*
- Art. 1 Generalità
  - Art. 2 Definizioni
  - Art. 3 Disciplina generale
  - Art. 4 Accessibilità pedonale
  - Art. 5 Spazi di sosta
  - Art. 6 Geometria dei percorsi
  - Art. 7 Rampe di raccordo
  - Art. 8 Protezioni laterali e pavimentazioni.
- Capo VI *Prescrizioni per opere costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili al servizio di edifici esistenti (barbecue, gazebo, pergolati, casette in legno da giardino).*

- Art. 1 Generalità
- Art. 2 Posizionamento
- Art. 3 Altezza manufatti
- Art. 4 Distanze minime
- Art. 5 Pergolati
- Art. 6 Gazebo
- Art. 7 Casette in legno
- Art. 8 Barbeque
- Art. 9 Manutenzione e condizioni di stabilità

## **Capo I**

### ***Indicazioni per interventi su facciate di edifici nel Centro Storico.***

#### **Art 1 - Interventi soggetti ad autorizzazione o a denuncia di inizio attività.**

1.1.1. L'intonacatura, il rifacimento od il consolidamento dell'intonaco originario, le decorazioni artistiche, la dipintura e gli ornamenti, sulle pareti esterne degli edifici ricadenti nelle zone "A1, A2 " e nelle aree vincolate ai sensi della ex Legge 431/85 sono soggette ad autorizzazione edilizia gratuita. Nelle altre zone, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività.

1.1.2. Ogni richiesta di intervento diverso dovrà essere corredata da apposita documentazione, sia per lo stato di fatto che per la proposta di intervento ( indagine storica e sui materiali, indagine fotografica, relazione d'intervento, ecc.).

#### **Art. 2 – Nulla osta Soprintendenza per interventi su edifici vincolati.**

1.2.1. Negli edifici vincolati (ai sensi della legge 1089/39) di cui all'art. 2, c. 1 lett. a) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 il tipo di intervento sul supporto murario e la tinteggiatura , sarà messo in opera previa acquisizione di parere della competente Soprintendenza.

#### **Art. 3 – Comunicazione in carta semplice per interventi di ripresa.**

1.3.1. Gli interventi di ripresa di intonaci o della tonalità di colore, che mantengano i caratteri e la tinta originari, quando interessino edifici non aventi carattere storico e comunque non vincolati ( art. 1.2.1.), sono soggetti a mera comunicazione in carta semplice;

#### **Art. 4 – Classificazione degli interventi.**

1.4.1. I diversi tipi di intervento sulle facciate degli edifici sono classificati nel modo seguente:

- Interventi di tipo A – Restauro;
- Interventi di tipo B – Conservazione;
- Interventi di tipo C – Mantenimento paramenti in cotto-laterizio a vista;
- Interventi di tipo D – Tinte composte;
- Nuovi interventi.

#### **Art. 5 - Interventi di tipo A – Restauro**

1.5.1. L'intervento consiste nel mantenimento della tinta originaria.

1.5.2. Si dovrà procedere ad una accurata indagine storica e/o sui materiali per una corretta individuazione del colore originario ed una idonea restituzione degli elementi presenti, nel rispetto dei modi tradizionali di esecuzione dei supporti murari.

1.5.3. Dove gli intonaci a calce sono parzialmente degradati si procederà alla saggiatura dell'intera superficie allo scopo di localizzare le zone fatiscenti e, quando possibile, si procederà alla rimozione delle sole parti sollevate ed all'integrazione con nuovo intonaco.

1.5.4. Intonaci cementizi in cattive condizioni da demolire dovranno essere sostituiti con intonaci di calce.

1.5.5. Edifici senza tracce di intonaco dovranno essere intonacati con intonaco di calce.

#### **Art. 6 – Interventi di tipo B – Conservazione**

1.6.1. L'intervento consiste nel mantenimento della tinta base e nella possibilità di utilizzare la gamma dei toni scalati della tinta base.

1.6.2. Per il supporto murario si prediligerà l'applicazione di intonaci di calce.

#### **Art. 7 – Interventi di tipo C – Mantenimento paramenti in cotto-laterizio a vista.**

1.7.1. Si prevede la conservazione dei paramenti in cotto e laterizio a vista.

#### **Art. 8 - Interventi di tipo D – Tinte composte**

1.8.1. La scelta può essere effettuata tra la gamma di tinte scalate; può essere scelta anche la gamma dei toni composti della tinta base, fatta salva la restituzione, nel corso dell'indagine sul supporto murario, della tinta originaria.

#### **Art. 9 – Nuovi interventi**

1.9.1. Nei nuovi interventi è vietato l'uso di tinteggiature sintetiche, con particolare riferimento a tinte al quarzo, epossidiche ed ogni altra tinta sintetica (graffiati).

1.9.2. Per gli edifici tinteggiati con pitture al quarzo sono ammessi interventi con lo stesso materiale solo nel caso in cui l'intonaco si presenti in buono stato, mentre nel caso di rifacimento totale dell'intonaco si dovrà usare il tinteggio a calce e derivati.

## **Capo II**

### ***Indicazioni per gli elementi di affissione su edifici ricadenti in aree "A1 e A2" e nelle aree a vincolo ambientale (ex legge 431/85).***

#### **Art. 1 – Generalità**

2.1.1. Le presenti indicazioni riguardano gli elementi di affissione quali insegne, targhe, tende ed infissi di vetrine su edifici ricadenti in aree classificate dallo strumento urbanistico generale come "A1 e A2" e nelle aree a vincolo ambientale ai sensi ex legge 431/85.

#### **Art. 2 – Disciplina generale.**

2.2.1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari vanno osservate le norme vigenti e le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

#### **Art. 3 – Autorizzazione**

2.3.1. Il collocamento, la modificazione o la rimozione di insegne, cartelli e materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende esterne, ricadenti in ambito delle zone "A1 e A2" e nelle aree a vincolo ambientale ai sensi ex legge 431/85 sono soggetti ad autorizzazione edilizia gratuita.

#### **Art. 4 – Insegne**

2.4.1. Caratteri ammessi. Le insegne, le iscrizioni ecc., possono essere realizzate con i seguenti materiali:

- rame, ottone, bronzo,
- ferro, acciaio (purchè non lucido),
- vetro,
- pietra o altri materiali tradizionali,
- legno (in pezzo unico, i pannelli non devono essere realizzati per assemblaggio come doghe o listoni e non devono essere sovrapposti a superfici o elementi architettonici preesistenti i legno),
- materiali plastici (in lastra piana con colori opachi o trasparenti),

2.4.2. Tipologia. Le insegne possono essere:

- a luminosità diretta;
- a luminosità indiretta;
- a luminosità riflessa;
- a luminosità propria.

2.4.3. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Per ogni tipo di insegna luminosa adottate valgono le seguenti norme:

- la fonte luminosa non deve essere intermittente;
- la fonte luminosa non deve arrecare disturbo per posizione, colori, intensità luminosa alla viabilità, né alla segnaletica stradale;

2.4.4. Dimensioni insegne

2.4.4.a. Lo spessore massimo delle insegne, escluse le parti decorative secondarie, è di cm. 10 per quelle luminose e di cm 5 per quelle non luminose.

2.4.4.b. Le insegne non possono superare nella sporgenza (sbalzo) 1/3 del marciapiedi ed avere un massimo di cm 100.

2.4.4.c. L'altezza minima da terra di qualsiasi elemento dell'insegna è di cm 240.

2.4.4.d. Le insegne devono scostarsi dagli angoli degli edifici di una misura pari ad almeno 2 volte lo sbalzo.

2.4.4.e. Le due dimensioni principali delle insegne devono essere proporzionate a quelle degli elementi caratterizzanti la facciata dell'edificio ove ne è prevista l'installazione; tali dimensioni non devono comunque essere maggiori di centimetri 300 x 30 per quelle a sviluppo longitudinale e 60 x 90 per quelle a bandiera ove tale tipologia sia accettabile.

2.4.5. Posizionamento insegne.

2.4.5.a. Le insegne in rapporto all'edificio possono essere posizionate:

- in appoggio continuo;
- parallele al piano dell'edificio;
- normali al piano dell'edificio (a bandiera);
- esterne, su area pubblica o privata;
- interne all'edificio, in spessore di muro o interne al muro;
- inclinate rispetto al piano del muro.

## **Art. 5 - Tendaggi.**

2.5.1. Materiali. Le tende da esterni possono essere realizzate in tessuto e materiali sintetici, evitando l'installazione di materiali esclusivamente plastici.

2.5.2. Colore. Particolare attenzione deve essere data ai colori dei tendaggi, rispettando in generale l'uso di tinte chiare, monocromatiche, scelte sui toni scalati di terzo o quarto grado, ossia i più chiari, in relazione alla tinta base dell'edificio in oggetto. Sono da evitare per tutti gli edifici le gradazioni sgargianti.

2.5.3. Dimensioni.

2.5.3.a. Il rettangolo d'aria di altezza pari a cm 240 dal piano viabile, non può essere occupato da nessun elemento rigido, fisso o mobile che sporga di una misura superiore a cm 20 dal confine con la pubblica viabilità.

2.5.3.b. Lo sbraccio della tenda deve essere contenuto entro cm 100 nelle strade di larghezza pari a m. 3 e comunque non superiore a 1/4 della larghezza in strade a maggiori dimensioni.

2.5.4. Limitazioni e divieti.

2.5.4.a. Le tende, per forma, posizione, non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità, né coprire la segnaletica stradale o toponomastica.

2.5.4.b. Nessun elemento della tenda può essere fissato su contorni di foro o altri elementi in pietra.

2.5.4.c. Sono vietati i teli di materiale plastico sulla facciata superiore.

#### **Art. 6 – Infissi.**

2.6.1.a. In caso di sostituzione degli infissi fatiscenti dovranno essere utilizzati i seguenti materiali:

- per gli elementi interni (serramenti) – legno ed altri materiali tradizionali:
- E' vietato l'uso di alluminio anodizzato; E' consentito l'uso di alluminio verniciato, il cui colore viene scelto in relazione alla tinta dell'edificio.
- Per gli elementi esterni – balconi in legno.
- E' vietato l'uso di serrande avvolgibili, che non siano a maglie aperte.

2.6.2. Per quanto attiene alle vetrine dei negozi, sono ammessi per le chiusure esterne i seguenti materiali:

- legno;
- ferro;

2.6.3. Gli infissi dovranno essere in legno, ferro, alluminio bronzato o verniciato, leghe pesanti.

#### **Art. 7 - Norme generali.**

2.7.1. La collocazione di tende, pannelli pubblicitari e insegne su pali va limitata al massimo, e in ogni caso deve essere tale da non occludere o disturbare visuali di particolare interesse paesaggistico- ambientale.

2.7.2. Le tende, le insegne e le targhe su edifici dovranno permettere la lettura compositiva delle facciate, mantenendo in presenza di elementi architettonici caratterizzanti le medesime (quali cornici, marcapiani, davanzali, ecc), una distanza minima da gli stessi.

2.7.3. Le tende dovranno essere realizzate con materiali e colori in armonia con quelli della facciata interessata, favorendo l'impiego di tessuti naturali.

#### **Art. 8 – Conservazione.**

2.8.1. Le insegne , le targhe, i pannelli in genere devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in ordine; qualora si accerti che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze estetiche e/o statiche l'Amministrazione potrà richiedere la rimozione o il ripristino.

#### **Art. 9 – Divieti di installazione.**

2.9.1. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città , sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede dell'ospedale, sulle chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'applicazione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

2.9.2. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia integrata comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse comprese.

### **Capo III**

#### ***Indicazioni sugli elementi di sistemazione degli spazi e delle aree pubbliche.***

## **Art. 1 - Generalità.**

3.1.1. Gli elementi di utilità e di arredo urbano (fontane, panchine, fioriere, lampioni, paracarri, contenitori per rifiuti, ecc.) e i manufatti di utilità di piccola dimensione (pensiline, chioschi, ecc.), specialmente con riguardo all'ambito del centro storico e a quelli urbani di particolare pregio paesaggistico-ambientale, debbono essere installati nei soli casi di effettiva utilità.

## **Art. 2 - Caratteristiche.**

3.2.1. Gli elementi di arredo dovranno in ogni caso essere, per forma e materiali, in relazione agli elementi caratteristici dell'ambiente in cui verranno ad inserirsi, adottando soluzioni semplici e lineari che privilegino l'aspetto funzionale ed evitando forme improprie e devianti rispetto alla lettura delle componenti essenziali e significative del paesaggio locale.

3.2.2. Nella scelta degli elementi va posta attenzione alle caratteristiche di deteriorabilità a seguito di uso o manomissioni, nonché alle esigenze manutentive, dovendo rispondere nel contempo ai requisiti di sicurezza.

## **Art.3 – Dimensionamento ed inserimento nel contesto.**

3.3.1. I manufatti di utilità, quali pensiline, chioschi, ricoveri, ecc., ubicati in spazi esterni ad uso pubblico e destinati al ricovero di attrezzi, ad occultazione di impianti tecnologici e di raccolta rifiuti, ad attrezzature per la sosta, il ristoro o l'attesa di persone, dovranno avere una dimensione commisurata alla funzione per cui essi saranno previsti, interferendo nella misura più ridotta possibile col paesaggio e il contesto ambientale in cui si inseriscono, collocandosi preferibilmente in posizioni defilate e riproponendo, ove utile, criteri e materiali costruttivi dell'intorno.

## **Art. 4 – Conservazione. Obblighi di manutenzione.**

3.4.1. I manufatti quali pensiline, ecc. e gli altri elementi di arredo in genere devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati ( ditte convenzionate ) e dagli stessi mantenuti sempre in ordine; qualora si accerti che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze estetiche e/o statiche l'Amministrazione potrà richiedere la rimozione, la sostituzione o il ripristino.

## **Capo IV**

### ***Indicazioni sugli elementi che delimitano l'occupazione di spazi pubblici per attività commerciali.***

## **Art. 1 Generalità.**

4.1.1 L'occupazione di suolo pubblico per l'ampliamento e lo svolgimento di attività commerciali esterne, a carattere stagionale ( esercizi pubblici quali: bar, ristoranti, ecc.), è soggetta oltre agli obblighi ed ai regolamenti vigenti in materia di commercio e tributi, anche alle disposizioni contenute nel presente regolamento, volte ad un corretto inserimento degli elementi che delimitano le aree utilizzate nel contesto urbano.

## **Art. 2 Caratteri delle attività commerciali stagionali.**

4.2.1 Si considerano attività stagionali quelle attività svolte nei tempi di cui all'art. 30 del regolamento per il commercio su aree pubbliche.

4.2.2. Lo spazio destinato all'esercizio di attività commerciale esterna-stagionale, come risultante da apposita planimetria in scala 1:200, da allegare agli atti autorizzativi, che viene delimitato da elementi di diversa natura, al fine di assicurare le condizioni igienico-sanitarie richieste, deve mantenere contestualmente i caratteri presenti o di progetto (qualora esistente) dello spazio urbano in cui si colloca.

### **Art. 3 Elementi di copertura.**

4.3.1 La copertura degli spazi, richiesta per assicurare la sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitari, qualora non assicurata da elementi già presenti quali i portici pubblici, potrà avvenire mediante l'installazione di gazebo, ombrelloni e tende da sole.

### **Art. 4 Pavimentazioni.**

4.4.1 Lo spazio esterno utilizzato in ampliamento dell'attività commerciale, qualora non provvisto di pavimentazione (asfalto, trachite, porfido, ecc.) dovrà essere attrezzato a mezzo di idonea struttura di pavimentazione, realizzata in legno; i caratteri degli elementi ed il grado di finitura dovranno garantire oltre che un corretto inserimento ambientale anche la possibilità di normali operazioni di pulizia e igiene, per la raccolta dei rifiuti ed il lavaggio delle superfici.

### **Art. 5 Protezioni laterali.**

4.5.1 Gli elementi di protezione laterale dello spazio utilizzato devono essere tali da offrire idonea separazione dagli agenti, quali le polveri od altri, per i quali si rende necessario ridurre od eliminare gli effetti ai fini della sussistenza dei requisiti di carattere igienico-sanitari sopraccitati.

4.5.2 Tali elementi devono risultare contemporaneamente idonei alle esigenze di carattere funzionale, igienico-sanitario e ad un corretto inserimento nell'arredo urbano, adottando soluzioni semplici nella primaria scelta tra la posa di fioriere o l'uso di elementi antintrusione.

4.5.3 Gli elementi di protezione laterale qualora formati da pannelli pubblicitari-antintrusione dovranno avere carattere di uniformità con altre presenze qualora nell'ambito della stessa piazza; quando invece sono formati da altri elementi direttamente connessi alla struttura del gazebo o della tenda da sole dovranno mantenere un carattere di permeabilità visiva in modo da non intaccare la vista e la lettura dei caratteri degli edifici presenti nel contesto in cui si collocano.

4.5.4 Tale permeabilità si coniuga generalmente con le necessità di protezione igienico-sanitaria assicurando la protezione nella parte bassa e comunque fino ad un'altezza di cm. 120-140 circa dalla quota di pavimento.

### **Art. 6 Modalità complementari.**

4.6.1. Le tende di protezione e quant'altro avente le finalità sopra definite, non possono sporgere oltre i limiti di allineamento assegnati.

## **Capo V**

***Mobilità pedonale e barriere architettoniche: indicazioni per la percorribilità pedonale e la fruizione degli spazi pubblici.***

## **Art.1 - Generalità.**

5.1.1. Il concetto di mobilità fa correntemente riferimento a due categorie di utenti: pedoni e veicoli; queste due categorie a loro volta sono suddivise in diverse sottocategorie.

5.1.2. La categoria pedoni si articola in sottocategorie di utenti – anziani, bambini, persone con ridotte capacità motorie, ecc., tra loro disomogenee nella velocità di spostamento e caratterizzate da esigenze di mobilità talvolta molto diverse.

5.1.3. Queste sotto-categorie di persone sono caratterizzate da specifiche condizioni di disabilità: motoria, visiva, e sensoriale, temporanea o permanente e pertanto sono identificate come utenti deboli (vulnerabili) della strada.

## **Art. 2 - Definizioni.**

5.2.1. Con il termine pedone si intende una persona che si muove a piedi o spinge una sedia a rotelle ( anche a motore), o una bicicletta o un motorino o un passeggino.

5.2.2. Sono considerati pedoni anche le persone occupate sulla strada, non in movimento, e le persone che si muovono utilizzando i pattini od altri elementi simili a rotelle.

5.2.3. Con il termine barriera architettonica, invece, si intende un impedimento che ostacola perentoriamente , o limita, il naturale sviluppo di una modalità di azione o il corretto uso di una attrezzatura; Tali impedimenti possono essere non solo impedimenti materiali ma anche di tipo percettivo e psicologico.

## **Art. 3 - Disciplina generale.**

5.3.1 Le presenti indicazioni sono da ritenersi integrative delle vigenti norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con particolare riferimento agli spazi pubblici urbani. Sono comunque fatte salve le disposizioni e le indicazioni contenute nel Piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

## **Art. 4 - Accessibilità pedonale.**

5.4.1. L'accessibilità pedonale agli spazi pubblici è un principio guida per la politica di recupero del Centro Storico e come tale deve costituire un elemento di riflessione nella progettazione della pavimentazione e dell'arredo degli spazi pubblici urbani.

5.4.2. Al fine della progettazione sopradescritta devono essere considerate le misure di base per il dimensionamento dello spazio pedonale, tenuti presenti i concetti di larghezza utile, in quanto gli utenti tendono a muoversi nelle parti centrali del percorso e di sosta.

5.4.3. Per larghezza utile si intende lo spazio effettivamente utilizzato dalle persone in movimento sottraendo lo spazio interessato od occupato da strutture mobili sporgenti, ad esempio tende da sole dei negozi, segnaletica verticale collocata ad altezza inadeguata, elementi architettonici, quali gradini ed infissi, scale , ecc. cassonetti e cassette ,espositori ,ecc..

## **Art. 5 – Spazi di sosta.**

5.5.1 La progettazione e gli interventi per gli spazi pubblici urbani deve tener conto che una delle attività principali che si svolgono all'aperto – anche in una strada – è la sosta, che può essere funzionale , cioè la fermata breve, non influenzata dall'ambiente circostante e la fermata più lunga, cioè la sosta vera e propria che è condizionata dall'ambiente urbano.

5.5.2 A tal uopo vanno previste, ove possibile, aree attrezzate per la sosta , anche per il ruolo determinante che esse svolgono nella mobilità pedonale non sistemica degli utenti con ridotta capacità motoria.

5.5.3 Gli spazi per la sosta o il soggiorno devono essere accessibili direttamente dal percorso.

5.5.4 Allo spazio di sosta inoltre deve essere annesso almeno uno stallone per l'accostamento di una persona in carrozzina.

## **Art. 6 – Geometria dei percorsi.**

5.6.1 I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare evitando strozzature. La sezione deve essere dimensionata in base al livello di servizio richiesto al percorso ed alla larghezza utile dello stesso.

5.6.2 La larghezza utile di un percorso non deve mai essere inferiore a 90 cm.

## **Capo VI**

### ***Prescrizioni per opere costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili al servizio di edifici esistenti ( barbecue, gazebo, pergolati, cassette in legno da giardino)***

#### **Art. 1 - Generalità**

6.1.1. Gli interventi di installazione e/o collocazione, in qualsiasi Z.T.O., di modesti elementi quali :

- barbecue,
- gazebo,
- pergolati,
- cassette in legno da giardino,

con riferimento alle aree scoperte private, nei limiti di cui agli articoli seguenti, sono soggetti ad autorizzazione gratuita, in quanto assimilabili ad intervento di manutenzione straordinaria.

6.1.2. Non è indispensabile che gli elaborati di progetto da allegare alla domanda siano firmati da un professionista quando si tratti di elementi prefabbricati con dimensioni standard ; in tal caso è sufficiente allegare depliant con indicazione del modello, delle dimensioni e planimetria quotata del posizionamento richiesto.

#### **Art. 2 - Posizionamento**

6.2.1. I predetti manufatti, qualora non sia prevista l'installazione in adiacenza e con i caratteri dell'edificio principale, dovranno essere collocati sul versante del lotto opposto alla strada e comunque in posizione defilata alla vista.

#### **Art. 3 – Altezza manufatti**

6.3.1. Non è consentita l'installazione di manufatti di qualsiasi genere tra quelli elencati all'art. 1, a carattere isolato, che abbiano altezza superiore a m. 2,50; per la definizione dell'altezza vale il criterio generale di cui all'art. 4 delle N.T.A vigenti.

6.3.2. Per i barbeque l'altezza massima va riferita alla sommità della eventuale canna fumaria.

#### **Art. 4 – Distanze minime**

6.4.1. Nella collocazione dei predetti manufatti è obbligo rispettare la distanza minima dalla strada, ove non sia possibile il posizionamento sul lato opposto o laterale, di m 3,00 e dai confini in genere di m. 1,50.

#### **Art. 5 - Pergolati**

6.5.1. I pergolati potranno avere ingombro planimetrico fino al 4 % della superficie del lotto, con un limite massimo di mq. 20.

6.5.2. Le pergole a carattere isolato dovranno avere gli elementi costitutivi del telaio (ritti, travetti e traversi ) esclusivamente in legno.

6.5.3. La parte superiore formata dai traversi paralleli o da graticolato dovrà essere orizzontale e priva di manto di copertura impermeabile e continuo; Sono ammessi esclusivamente elementi a carattere stagionale per l'ombreggiamento purchè discontinui come tessuti o arèlle.

6.5.4. Nel caso di progettazione su giardini o parchi di notevole interesse sotto gli aspetti di natura paesaggistica , botanica, ecc. sono ammesse tipologie, forme e materiali anche diversi da quanto sopra indicato, fatta salva l'acquisizione del parere degli enti preposti qualora vincolati.

#### **Art. 6 – Gazebo**

6.6.1. I gazebo potranno avere una superficie coperta fino all'4% della superficie del lotto, con un limite massimo di mq. 10.

6.6.2. I manufatti di cui al presente articolo dovranno comunque risultare compatibili con i caratteri dell'ambiente in cui si collocano, oltrechè rispondenti ad esigenze estetiche e di sicurezza.

#### **Art. 7 - Casette in legno**

6.7.1. Le casette in legno (piccole costruzioni prefabbricate semplicemente ancorate al suolo per deposito attrezzi) da giardino potranno avere una superficie coperta fino all'2% della superficie del lotto, con un limite massimo di mq. 10.

6.7.2. I manufatti di cui al presente articolo dovranno comunque risultare compatibili con i caratteri dell'ambiente in cui si collocano, oltrechè rispondenti ad esigenze estetiche e di sicurezza.

#### **Art. 8 - Barbecue**

6.8.1. Nell'installazione di barbecue dovrà essere posta particolare attenzione al fine di evitare la posizione sopravento rispetto a locali finestrati nei lotti confinanti.

#### **Art. 9 – Manutenzione e condizioni di stabilità**

6.9.1. I manufatti di qualsiasi genere tra quelli elencati nel presente titolo devono essere mantenuti in buono stato di conservazione nel tempo attraverso interventi manutentivi ; qualora si accerti che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di ornato e o di sicurezza (stabilità) l'Amministrazione potrà richiedere la rimozione od il rinnovo degli elementi.